

## MARZO 2024: NOVITÀ

---

Fatturazione elettronica - Chiarimenti sulla compilazione del *file* XML

Fatturazione elettronica - Servizio di consultazione – Estensione

Erogazioni liberali in natura di modico valore - Soglia di esenzione per il 2024 – Chiarimenti

Correzione di errori contabili - Rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio

Certificazioni Uniche 2024 - Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF 2024 -  
Invio all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024

Detassazione dei premi di risultato - Assenza di obiettivi incrementali – Inapplicabilità

Lavoratrici in maternità o in congedo - Importi erogati sotto forma di *welfare* per raggiungere  
la retribuzione “piena” - Rilevanza ai fini fiscali

Servizi di mobilità sostenibile per la generalità dei dipendenti tramite *app* - Esclusione dal  
reddito di lavoro dipendente

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - Aggiornamento del modello

IVA indetraibile a seguito di accertamento - Modalità di recupero

Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente  
dedotte dal reddito IRES - Individuazione dei soggetti beneficiari – Aggiornamento

## APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

---

**FATTURAZIONE ELETTRONICA - CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL FILE XML**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze.

Con l'aggiornamento della propria "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" (versione 1.9 del 5.3.2024), sono state illustrate le modalità di rettifica di alcune tipologie di *file* trasmessi via Sdl, mentre nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58 è stata ammessa la possibilità di emettere documenti non rilevanti ai fini IVA via Sdl, riportando, in luogo dell'imposta, il codice "Natura" N2.2 ("Operazioni non soggette - altri casi").

**RETTIFICA DEL FILE XML MEDIANTE UTILIZZO DELLO STESSO CODICE TD**

La versione aggiornata della "Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell'esterometro" contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di *file* XML generati e trasmessi via Sdl.

In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all'art. 6 co. 9-bis1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo *file* con il medesimo codice "Tipo Documento", indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19.

Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento).

**RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE**

Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l'utilizzo del campo "Dati Fatture Collegate" nel caso di rettifica di *file* TD16, TD17, TD18 o TD19.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che all'interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l'integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il *file* TD16 attraverso emissione di un altro *file* del medesimo tipo con segno negativo, nel campo "Dati Fatture Collegate" andranno indicati:

numero, data e identificativo IdSdl della nota di credito emessa dal cedente/prestatore, se la rettifica si è resa necessaria a seguito di variazione operata da quest'ultimo;

numero, data e IdSdl del precedente *file* TD16, se la rettifica è dovuta ad un errore nell'integrazione commesso dal cessionario/committente.

**EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA ricadono su quest'ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell'imposta.

Il caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria riguardava l'importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest'ultima operazione non "*ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica*". Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento "fattura" in formato elettronico via Sdl, riportando, oltre al codice N2.2, l'indicazione che l'imposta afferente all'operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72.

**FATTURAZIONE ELETTRONICA - SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - ESTENSIONE**

Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l'Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti



possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il “libero accesso” è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”), sia per i soggetti passivi.

#### **LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE**

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i *file* delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-*bis* del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Nel provvedimento in esame, l’Amministrazione finanziaria precisa che:

i *file* delle fatture elettroniche restano disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdl;

i “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) sono messi a disposizione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

#### **SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO PER ENTI NON COMMERCIALI**

I soggetti diversi da persona fisica non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari o committenti, possono avvalersi, analogamente a quanto già accade per i soggetti passivi, di un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare il canale e l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei *file* mediante Sdl.

#### **FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in “regime forfetario” (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Secondo tale disposizione, il documento poteva essere redatto inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “*il Sdl recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (...)*”. Dal canto suo, il cedente/prestatore era tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sdl – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle Entrate.

Dall’abrogazione di tale previsione pare potersi dedurre che anche i soggetti in regime di franchigia – per i quali, dall’1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

#### **DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024.

#### **EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA DI MODICO VALORE - SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2024 - CHIARIMENTI**

Con la circ. 7.3.2024 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte in tema di redditi di lavoro dipendente dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) e dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”).

#### **FRINGE BENEFIT PER IL 2024**

L’art. 1 co. 16 - 17 della L. 30.12.2023 n. 213 ha previsto l’incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei *fringe benefit*. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:



- 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Il superamento dei suddetti limiti comporta la concorrenza dell'intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie (non soltanto della quota parte eccedente).

**Rimborso spese per l'affitto o interessi sul mutuo prima casa**

Tra le novità in tema di *fringe benefit* per il 2024, è inoltre prevista la possibilità di agevolare, attraverso l'erogazione diretta o il rimborso delle somme, le spese per l'affitto o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

occorre fare riferimento alla nozione di abitazione principale già prevista ai fini delle detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 del TUIR. Pertanto, per abitazione principale del contribuente si deve intendere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente;

con riguardo alle spese per l'affitto, rileva il canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno;

**IL DATORE DI LAVORO DEVE ACQUISIRE E CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE AI FINI IN ESAME O, IN ALTERNATIVA, UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO.**

**ALTRI CHIARIMENTI**

La circ. 5/2024 ha inoltre fornito indicazioni in merito al:

trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali; riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

**CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO**

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") conv. L. 122/2022 e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

**DECORRENZA**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CONFERMATO CHE LA NUOVA PROCEDURA DI CORREZIONE SI APPLICA AGLI ERRORI CORRETTI NEL 2022 E RELATIVI A COMPONENTI DI REDDITO DI COMPETENZA DI PRECEDENTI ESERCIZI (CHE AVREBBERO, QUINDI, DOVUTO TROVARE RICONOSCIMENTO FISCALE NEL MODELLO REDDITI 2023).**

**AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE**

Le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro "rilevanza" e, quindi, sia agli errori rilevanti (corretti a Patrimonio netto) che a quelli non rilevanti (corretti a Conto economico).

**LA PROCEDURA NON TROVA, INVECE, APPLICAZIONE AGLI ERRORI CHE SONO CONSEGUENZA DI UNA NON CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME FISCALI.**

**TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE CORRETTIVE**

Secondo l'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della nuova procedura, la disciplina in esame determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell'esercizio in cui viene operata la correzione (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore), ma non incide sulla natura del componente reddituale.

Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l'importo che sarebbe stato deducibile



nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso.

Nel caso di specie, avente per oggetto canoni di *leasing*, la deducibilità subisce le limitazioni previste dall'art. 102 co. 7 del TUIR.

La nuova disciplina implica, poi, che gli interessi passivi impliciti nei canoni di *leasing* oggetto di correzione siano deducibili, ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall'art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d'imposta in cui gli errori contabili vengono corretti.

Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il ROL.

#### **AIUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE)**

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE.

Conseguentemente, occorre procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d'imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.

#### **CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 - REDDITI DICHIARABILI SOLO MEDIANTE IL MODELLO REDDITI PF 2024 - INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.10.2024**

**CON LA RIS. 4.3.2024 N. 13, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO CHE LE CERTIFICAZIONI UNICHE 2024, RELATIVE AL 2023, CONTENENTI REDDITI DICHIARABILI ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE IL MODELLO REDDITI PF 2024, COME I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO "PROFESSIONALE", POSSONO ANCHE PER QUEST'ANNO ESSERE INVIATE IN VIA TELEMATICA ALLA STESSA AGENZIA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2024, OSSIA ENTRO IL 31.10.2024.**

#### **ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ALLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA**

L'art. 19 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha stabilito che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta.

Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato).

Ai sensi dell'art. 4 co. 6-*quinquies* del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solo le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

Con la ris. 13/2024, l'Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le Certificazioni Uniche 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024.

#### **CERTIFICAZIONI UNICHE 2025**

A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d'imposta 2024:

le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;

l'invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello REDDITI PF (es. redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

#### **CERTIFICAZIONI CON SCADENZA AL 31 OTTOBRE**

Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone



fisiche con riferimento:

alle provvigioni;

ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.

#### **DETAZZAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO - ASSENZA DI OBIETTIVI INCREMENTALI - INAPPLICABILITÀ**

Con la risposta a interpello 5.3.2024 n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sull'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (5% per gli anni 2023 e 2024) ai premi di risultato, ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015.

Per poter fruire della detassazione è necessario che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:

il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l'erogazione del premio;

sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all'anno precedente.

La mancanza di entrambe le suddette condizioni, oltre a quelle ulteriori previste dalla normativa di riferimento, determinerà l'impossibilità di applicare il regime di detassazione.

#### **LAVORATRICI IN MATERNITÀ O IN CONGEDO - IMPORTI EROGATI SOTTO FORMA DI WELFARE PER RAGGIUNGERE LA RETRIBUZIONE "PIENA" - RILEVANZA AI FINI FISCALI**

Con la risposta a interpello 1.3.2024 n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le somme riconosciute sotto forma di *welfare* alle lavoratrici madri che fruiscono della maternità facoltativa o del congedo parentale (dopo aver terminato l'astensione obbligatoria), pari alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l'indennità a carico dell'INPS, costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR.

La rilevanza fiscale di tali somme è dovuta al fatto che:

le lavoratrici in maternità non costituiscono una categoria di dipendenti;

le somme in questione rispondono a finalità retributive.

#### **CATEGORIE DI DIPENDENTI**

Ai fini dell'applicabilità del regime di totale o parziale non concorrenza al reddito per specifici *benefit* è necessario che questi ultimi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti (art. 51 co. 2 del TUIR).

Per "categorie di dipendenti" non si intendono solo le categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai), ma ci si riferisce a tutti i dipendenti di un certo "tipo" o di un certo "livello" o "qualifica" (come, ad esempio, tutti gli operai del turno di notte).

Secondo l'Agenzia delle Entrate non è possibile individuare una "categoria di dipendenti" sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

#### **SOMME CHE RISPONDONO A FINALITÀ RETRIBUTIVE**

Se il piano di *welfare* è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti (eccetto l'ipotesi di cui all'art. 1 co. 182-189 della L. 208/2015) – ovvero la parte di importo riconosciuto ai dipendenti sotto forma di *welfare* (c.d. credito *welfare*) non utilizzato si convertisse in denaro – rimane impregiudicata la rilevanza reddituale dei "valori" corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

#### **SERVIZI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE PER LA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI TRAMITE APP - ESCLUSIONE DAL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE**

Con la risposta a interpello 21.3.2024 n. 74, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR, i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa offerti, nell'ambito del *welfare* aziendale, alla generalità dei dipendenti tramite un'apposita *app*.

Nel caso di specie:



i servizi di mobilità sostenibile saranno disponibili solo per coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di un'auto a titolo di *fringe benefit*;

i servizi relativi allo *sharing* e al monopattino elettrico saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone;

la finalità è quella di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente, nonché l'uso di mezzi di trasporto condivisi;

il piano di *welfare* prevederà limiti e *plafond* di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.

#### **COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2024 n. 125654 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni presenti nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. "modello LIPE").

Le modifiche derivano, principalmente, dalla nuova soglia di 100,00 euro (anziché 25,82 euro) prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica, ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (C.D. "ADEMPIMENTI").

Anche le ulteriori lievi modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente (es. la sostituzione dell'informativa sul trattamento dei dati personali).

#### **IVA INDETRAIBILE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO - MODALITÀ DI RECUPERO**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66, si è espressa in merito ai limiti per ottenere il rimborso dell'IVA corrisposta al fornitore, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, qualora tale soggetto non restituisca l'imposta che era stata indebitamente applicata in fattura e poi disconosciuta dall'Ufficio.

#### **RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE IN SEDE ACCERTATIVA**

Una società ha effettuato operazioni, riconducibili a un contratto di appalto per servizi, applicando l'IVA secondo le modalità ordinarie e l'aliquota ordinaria.

La società committente ha detratto l'imposta.

A seguito di una diversa qualificazione delle operazioni, ricondotte a un contratto di somministrazione di lavoro, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'IVA non fosse applicabile e disconosce la detrazione esercitata dalla società committente.

**A FRONTE DEL DINIEGO DELLA DETRAZIONE, IL SOGGETTO PASSIVO CHIEDE COME POTER RECUPERARE L'IMPOSTA (CONSIDERANDO, TRA L'ALTRO, CHE IL FORNITORE NON È PIÙ OPERATIVO IN QUANTO ASSOGGETTATO A UNA PROCEDURA CONCURSALE).**

#### **CONDIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELL'IVA**

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, anche laddove il prestatore non abbia restituito l'IVA indebitamente applicata e quindi detratta dal committente, quest'ultimo soggetto non può presentare istanza di rimborso per l'IVA assolta in rivalsa.

L'istituto della restituzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, è esperibile solamente dal prestatore (in quanto soggetto obbligato al pagamento dell'imposta), entro il termine decadenziale di 2 anni dalla restituzione dell'IVA al committente.

Per il committente, invece, è riconosciuta soltanto la possibilità di pretendere la restituzione dell'imposta dal fornitore ricorrendo agli strumenti civilistici (eventualmente anche mediante un'insinuazione tardiva al passivo fallimentare).

#### **EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BE-**



#### **NEFICIARI - AGGIORNAMENTO**

L'art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l'integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:

aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;  
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 19.1.2024 (pubblicato sulla *G.U.* 7.3.2024 n. 56) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

sostituisce quello approvato dal DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla *G.U.* 27.8.2022 n. 200);

contiene 10 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 303 a 313);

può essere soggetto a revisione annuale.





<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
10.4.2024	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <p>in caso di prima iscrizione;</p> <p>oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</p> <p>oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 4.3.2024.</p>
10.4.2024	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <p>in caso di prima iscrizione;</p> <p>oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione;</p> <p>oppure se non si è stati inseriti nell'elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del CONI.</p> <p>A seguito della stipulazione di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, l'applicativo per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell'Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia.</p>
10.4.2024	Presentazione domande per il cinque per mille	<p>Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF:</p> <p>se non sono inclusi nell'elenco permanente;</p> <p>se non l'hanno già effettuata in sede di iscrizione al RUNTS.</p> <p>La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS.</p>
15.4.2024	Presentazione domande <i>bonus</i> edicole	<p>Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:</p> <p>per ottenere il contributo, in misura pari al</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		<p>50%, delle spese sostenute nel 2022 per IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA; al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri: in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell'area riservata del portale <a href="http://www.impresainungiorno.gov.it">www.impresainungiorno.gov.it</a>; compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute.</p> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>
16.4.2024	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <p>liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2024; versare l'IVA a debito.</p> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio e febbraio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2024	Versamento rata saldo IVA 2023	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.4.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <p>le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2024;</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		<p>le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</p> <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-<i>bis</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2024	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <p>operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2024;</p> <p>corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2024.</p>
26.4.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <p>relativi al mese di marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <p>ovvero al trimestre gennaio-marzo 2024, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <p>i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</p> <p>mediante trasmissione telematica.</p> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
30.4.2024	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA: relativa all'anno 2023 (modello IVA 2024); esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</p> <p>Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p>
30.4.2024	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <p>l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2022 (modello IVA 2023); gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2023.</p> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <p>nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</p> <p>nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</p> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <p>il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</p> <p>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</p> <p>In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d'imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 - 7 del DL 29.3.2024 n. 39).</p>
30.4.2024	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia



<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>		<p>delle Entrate il modello TR: relativo al trimestre gennaio-marzo 2024; utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il credito IVA trimestrale può essere: chiesto a rimborso; oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</p> <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire: in via telematica; direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</p>
30.4.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere: alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2024.</p> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.4.2024	Correzione elenchi cinque per mille	<p>Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.</p>
30.4.2024	Correzione elenchi	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, in</p>



**STUDIOMIKO**

CONSULENZA AZIENDALE, TRIBUTARIA,  
DEL LAVORO E REVISIONE LEGALE

<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
<i>segue</i>	cinque per mille	possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024.